

PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLO STATUTO COMUNALE

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” PER IL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di iniziativa popolare depositata il 14 gennaio 2013, presso la segreteria comunale, dal Comitato popolare per l'istituzione dell'Anagrafe pubblica degli eletti.

VISTO l'art. 10 dello Statuto comunale e preso atto che sulla proposta, ritualmente presentata, il Consiglio deve essere chiamato a deliberare.

PREMESSO CHE:

- Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- L'art. 1 definisce la trasparenza come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
- Il successivo art. 2, comma 2, stabilisce che per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle PP.AA., dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione.
- Il successivo art. 3 dispone che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'art. 7, cioè in formato di tipo aperto e senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citarne la fonte e rispettarne l'integrità.
- Il successivo art. 9 introduce l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di creare sui propri siti istituzionali un'apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, all'interno della quale sono pubblicati, tassativamente secondo lo schema di cui al citato allegato “A” al decreto, tutti i dati, le informazioni e i documenti soggetti a pubblicazione.
- Il successivo art. 10 impone alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di adottare un piano triennale della trasparenza e dell'integrità, da aggiornare annualmente, e collegato con le misure e gli interventi del piano di prevenzione della corruzione.
- Il successivo art. 11 definisce l'ambito soggettivo di applicazione, innovando rispetto all'abrogato art. 11 del D.Lgs. 150/2009 nel senso di rendere obbligatoria l'applicazione della disciplina anche per gli enti locali.

PRESO ATTO che sono oggetto di pubblicazione i documenti, i dati e le informazioni di cui agli artt. da 12 a 42 del D.Lgs. 33/2013, oltre a quelli la cui pubblicazione è definita obbligatoria da parte di norme statali, regionali e regolamentari.

PRESO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 32 della legge 8-6-1990, n. 142, come recepito dalla l.r. 11-12-1990, n. 48 e successivamente modificato con l.r.10/93, 26/93 e 4/96, le competenze dei Consigli comunali sono esclusivamente quelle indicate nell'articolo stesso, senza possibilità di interpretazione estensiva.

RILEVATO pertanto che la competenza all'approvazione del Piano triennale della trasparenza è della Giunta comunale e non di questo Consiglio.

CONSIDERATO peraltro che, come organo di controllo politico-amministrativo e di indirizzo, il Consiglio possa far propria la proposta di iniziativa popolare, dalla quale non discende nessun obbligo immediato né alcuna sanzione per i soggetti pubblici che devono provvedere, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, all'adozione e all'approvazione del Piano triennale.

VISTO il contestuale parere positivo, con allegata relazione, reso dal Vice segretario comunale ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, come recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

VISTO il verbale sommario della Conferenza dei Capi-gruppo svoltasi il 21-5-2013.

VISTI:

- L'articolo 4, recante "Statuti comunali e provinciali", della legge n.142/1990, recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 48/1991 ed integrato dall' art. 1 della legge regionale n. 30/2000, recita:
 - al comma 1, "I comuni e le province adottano il proprio statuto"
 - al comma 2, "...Lo statuto stabilisce altresì... le forme... della partecipazione popolare... dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi..."
- L'articolo 7, recante "Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini", della legge n. 142/1990, recepito dall'art. 1, comma 1, lett. bb), della legge regionale n. 48/1991 ed integrato dall'art. 3 della legge regionale n. 30/2000 in base alle modifiche dell'art. 4 della legge n. 265/1999, recita:
 - al comma 3, "Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione..."
 - al comma 4, "Il regolamento assicura ai cittadini singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi...; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione".
- Lo Statuto del Comune di Canicattini Bagni, recita:
 - all'art. 8, "...Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici...Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati ed agli organi di informazione, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione..."
 - all'art. 22 "...Ogni consigliere è tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale al momento delle elezioni e durante lo svolgimento del mandato nelle forme indicate dalla legge e dallo statuto..."

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 18 del titolo V della Costituzione, così come modificato, sancisce che "... Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale..."
- Al fine di esercitare il potere di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale, si rende opportuno e necessario agevolare anche tecnicamente il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione dell'ente, di cui in premessa

VISTA la volontà crescente da parte del cittadino utente di ricevere un'informazione dettagliata sulle attività deliberative e di gestione dell'Amministrazione comunale.

DELIBERA

- 1) L'istituzione di un'Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati attraverso la creazione di un'unica ed apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" sul sito internet del Comune di Canicattini Bagni, entro il termine perentorio di 6 mesi dall'approvazione del presente atto, in cui siano disponibili:

a. di ciascun eletto al Consiglio Comunale i seguenti dati:

- Nome, Cognome, luogo e data di nascita;
- Il numero di codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di un'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati e, di ciascuno, gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
- Lo stipendio, i rimborsi e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dal Comune;
- Dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico, degli anni in cui ricopre l'incarico e dell'anno successivo;
- Dichiarazione, da parte dell'eletto, dei finanziamenti ricevuti e/o dei doni, benefici o altro assimilabile;
- Registro delle spese, comprensive delle spese per lo staff, spese per l'ufficio, spese per viaggi sia dell'eletto che dello staff, spese telefoniche e dotazione informatica, spese sostenute per la campagna elettorale, spese varie;
- Atti presentati con relativi iter fino alla loro conclusione;
- Il quadro delle presenze ai lavori dell'istituzione di cui fa parte e i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa;
- Eventuali ulteriori incarichi e/o nomine in altri enti pubblici.

b. del Sindaco e di ciascun membro di giunta i seguenti dati

- Nome, Cognome, luogo e data di nascita;
- Il numero di codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di un'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, di ciascuno, gli incarichi elettivi e/o pubblici ricoperti nel tempo;
- Lo stipendio, i rimborsi e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dal Comune;
- Dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico, degli anni in cui ricopre l'incarico e dell'anno successivo;
- Dichiarazione, da parte del Sindaco e di ciascun membro della giunta dei finanziamenti ricevuti e/o dei doni, benefici o altro assimilabile;

- Registro delle spese, comprensive delle spese per lo staff, spese per l'ufficio, spese per i viaggi riguardanti anche quelle dello staff, spese telefoniche e dotazione informatica, spese sostenute per la campagna elettorale, spese varie;
 - Eventuali ulteriori incarichi e/o nomine in società a capitale pubblico e/o altri enti pubblici.
- 2) Di rendere pubblici nella medesima sezione del sito Internet "Amministrazione trasparente" i seguenti dati, anche quelli già disponibili nell'Albo pretorio telematico:
- a. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale (con specifico riferimento alle voci che riguardano le risorse finanziarie destinate al consiglio comunale ed eventualmente a ciascuno dei gruppi consiliari che lo compongono), la relazione previsionale e programmatica, il piano degli investimenti, il piano esecutivo di gestione ed il documento di programmazione finanziaria, comprensivo di tutti gli allegati e, in particolare, l'elenco delle ditte fornitrici e delle consulenze;
 - b. Le delibere approvate in ordine cronologico, suddivise per anno, argomento, presentatore, iter; le delibere devono poter essere rintracciate sia con la ricerca avanzata, sia con la ricerca libera nel testo. Ciascuna delibera deve essere inserita sul sito entro due giorni lavorativi dalla sua approvazione;
 - c. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio comunale;
 - d. L'archivio degli altri atti del Comune – interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno – con l'indicazione dei proponenti e lo stato del loro iter amministrativo, pubblicati con le stesse modalità di cui al punto precedente;
 - e. I bandi e gli esiti di gara;
 - f. Le determine dirigenziali;
 - g. I tassi di assenza del personale dipendente;
 - h. Le retribuzioni ed i relativi curricula dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa;
 - i. L'elenco delle proprietà immobiliari del Comune e loro destinazione d'uso;
 - j. Un elenco in merito all'intera attività degli incarichi esterni (incarichi, studi, progettazioni, contratti a tempo determinato...); per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le seguenti voci: ufficio proponente, soggetto assegnatario, tipologia dell'incarico (studio, progetto, prestazione, contratto a tempo determinato), ammontare pecuniario riconosciuto, data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se l'assegnatario ha già usufruito precedentemente di un incarico dall'Amministrazione, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere o assegnate da questa Amministrazione; obbligo di dichiarare se i consulenti hanno rapporti di consulenza con le società controllate o partecipate dal Comune e per quali importi, obbligo di dichiarare che i consulenti non hanno condizioni di incompatibilità (ad esempio dipendenti di enti pubblici che per legge o per regolamento stabiliscono alcune incompatibilità tra funzione pubblica e lavoro autonomo);
 - k. Per ogni società controllata dal Comune – anche quelle controllate attraverso una partecipata – la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti;
 - l. Pubblicità dei lavori consiliari, con relativa archiviazione liberamente fruibile dagli utenti cittadini, attraverso videoriprese integrali delle sedute con indicizzazione, da pubblicare entro il termine perentorio di due giorni lavorativi dallo svolgimento della seduta.

- 3) Di impegnarsi a modificare il proprio Statuto ed i relativi Regolamenti attuativi, entro il termine perentorio di sei mesi dall'approvazione del presente atto, adeguandoli con le opportune previsioni, affinché venga assicurata la diffusione telematica, in formato standard aperto (xml, php o formati simili), della sezione "Amministrazione trasparente", di cui agli articoli 1 e 2".
- 4) Tali dati potranno essere inseriti in un apposito Capitolo dello Statuto del Comune, insieme agli strumenti di democrazia partecipativa (mozioni, proposte d'iniziativa popolare, interrogazioni, interpellanze, referendum abrogativi e propositivi, ordini del giorno), prevedendo nei Regolamenti attuativi, per i relativi procedimenti amministrativi, termini perentori e non ordinatori.
- 5) Che, nelle more della concreta attuazione di quanto deliberato, continuano ad essere applicate le previsioni già contenute negli Statuti in vigore, in tema di trasparenza amministrativa e di informazione.
- 6) Di dare al presente atto, con votazione separata, immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.